

# REGOLAMENTO BORSE LAVORO

Comune di San Salvo

*Provincia di Chieti*

<i>Art. 1 Oggetto e finalità</i>	2
<i>Art. 2 Contenuti della borsa ed emolumenti</i>	2
<i>Art. 3 Soggetti interessati</i>	2
<i>Art. 4 Luogo di svolgimento della borsa</i>	2
<i>Art. 5 Durata, sospensione ed interruzione della borsa formazione lavoro</i>	2
<i>Art. 6 Figure di sostegno e accompagnamento</i>	3
<i>Art. 7 Ammissibilità della domanda</i>	3
<i>Art. 8 Criteri e modalità di predisposizione ed utilizzo della graduatoria</i>	3
<i>Art. 9 Modalità di svolgimento delle borse di formazione lavoro</i>	4
<i>Art. 10 Altre attività degli Uffici competenti</i>	4
<i>Art. 11 Obblighi e limiti del/della borsista</i>	4
<i>Art. 12 Compiti del tutor</i>	4
<i>Art. 13 Cause di interruzione e revoca delle borse di formazione lavoro</i>	5
<i>Art. 14 Controlli</i>	5
<i>Art. 15 Trattamento dei dati sensibili</i>	5
<i>Art. 16 Norme transitorie e finali</i>	5

### ***Art. 1 - Oggetto e finalità***

Il presente regolamento disciplina e regola le modalità di accesso e presentazione delle domande di borsa formazione lavoro istituite dal Comune di San Salvo.

L'Iniziativa, per la formazione di persone in situazione di disagio sociale, si rivolge a persone che si trovino in situazioni di disagio economico con particolare riguardo alle situazioni di disagio relazionale, familiare e/o relativo alla salute psico-fisica.

Ha lo scopo di favorire l'acquisizione di conoscenze e di competenze professionali attraverso dinamiche relazionali che vengono ad instaurarsi all'interno dell'ambiente lavorativo, facilitare il raggiungimento di obiettivi di autonomia e salute nonché ricerca personale di opportunità di assunzione in altri contesti di lavoro.

### ***Art. 2 - Contenuti della borsa ed emolumenti***

La borsa lavoro mette in atto un'esperienza professionalizzante, a tempo determinato, in un contesto lavorativo e formativo e prevede la corresponsione al/alla beneficiario/a di un incentivo mensile pari ad € 400,00, nonché la copertura INAIL a carico dell' Ambito, ente erogatore della borsa di formazione lavoro, per 15 ore settimanali di lavoro.

Non è consentita un'applicazione lavorativa inferiore a 15 ore settimanali. E' invece consentito utilizzare il borsista per un numero maggiore di ore, fino ad un massimo di 40 settimanali; in tal caso l'onere aggiuntivo sarà a carico dell'Ente ospitante che dovrà provvedere ad erogare al borsista un'indennità supplementare calcolata in proporzione a quella base.

L'utilizzazione dei soggetti beneficiari di borsa formazione lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non preclude ai soggetti utilizzatori di assumere successivamente i soggetti medesimi nella stessa area professionale.

### ***Art. 3 - Soggetti interessati***

Possono presentare domanda di ammissione alla borsa lavoro le persone in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i/le cittadini/e extracomunitari/e in possesso di regolare permesso di soggiorno, che risiedono nel Comune di San Salvo, di età compresa fra 18 e 65 anni, che si trovano nelle condizioni di disagio indicate all'art. 1, purché documentate.

Per mansioni particolari saranno richieste professioni specifiche previste dai relativi bandi predisposti dagli uffici competenti

### ***Art. 4 - Luogo di svolgimento della borsa***

La borsa lavoro, finanziata dal Comune di San Salvo, può svolgersi sia presso le strutture operative del Comune sia presso strutture operative di imprese che accetteranno di sottoscrivere progetti di inserimento lavorativo a favore dei beneficiari di borse formazione lavoro.

### ***Art. 5 - Durata, sospensione ed interruzione della borsa formazione lavoro***

1. La durata della borsa di formazione lavoro è di 4 e/o 6 mesi, salvo altre disposizioni dell' Ente erogante. Al termine del periodo verrà effettuata una valutazione sul percorso formativo/professionale svolto dal/dalla beneficiario/a e verrà valutata anche la sua spendibilità nel mercato del lavoro.
2. In casi particolari e a seguito di specifica relazione dei Responsabili di Servizio, il periodo di

durata della borsa può essere prorogato fino a un massimo di ulteriori 4 e/o 6 mesi al termine dei quali l'intervento è da considerarsi concluso. In caso di proroga del periodo della borsa lavoro, si procederà allo scorrimento della graduatoria utile in vigore, fino ad esaurimento della stessa, in questo caso si riparte dal primo nominativo della stessa graduatoria.

3. Nel qual caso il borsista venga assegnato a strutture operative di imprese la durata della borsa è di 6 mesi, è ammessa proroga di ulteriori 6 mesi nel solo caso in cui l'impresa ospitante si impegnerà a stipulare apposito contratto di lavoro di almeno un altro anno. Per gli ulteriori 6 mesi di proroga il Comune di San Salvo si impegna a corrispondere al beneficiario un incentivo di € 200,00/mese.
4. La borsa di formazione lavoro può essere sospesa, senza erogazione dell'incentivo, se supportata da adeguata documentazione giustificativa. La borsa di formazione lavoro può riprendere al rientro del/della beneficiario/a spostando la scadenza originaria nella misura del corrispettivo periodo di sospensione.
5. L'incentivo mensile di € 400,00 rimane invariato per assenze pari ad un massimo di 2 giorni al mese; ulteriori giornate di assenza giustificate, dovranno essere recuperate posticipando la scadenza originaria; le giornate di assenza, non supportate da adeguata documentazione giustificativa, comporteranno una riduzione proporzionale dell'incentivo mensile spettante.
6. In caso di gravidanza la borsa di formazione lavoro è sospesa d'ufficio, senza erogazione dell'incentivo, per il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla normativa in vigore in materia di maternità e può riprendere al rientro della beneficiaria fino al compimento del periodo di svolgimento inizialmente previsto.

#### ***Art. 6 - Figure di sostegno e accompagnamento.***

Ad ogni beneficiario/a di borsa formazione lavoro verrà assegnato un tutor di riferimento cui spetta il compito di seguire lo sviluppo del progetto individuale del/della beneficiaria anche presso la struttura organizzativa dove verrà a svolgersi l'intervento e una persona referente dell'Ente preposta alla verifica delle ore effettuate dal borsista e alla relativa attestazione mensile all' Ambito n. 26.

#### ***Art. 7 - Ammissibilità della domanda***

Ai fini dell'ammissibilità, in sede di istruttoria gli uffici competenti, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, provvederanno a richiedere agli interessati l'eventuale integrazione di informazioni o documentazioni incomplete ovvero mancanti, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli/Le interessati/e sono tenuti a fornire le richieste integrazioni seguendo le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento dell' apposita comunicazione, a pena di esclusione.

#### ***Art. 8 - Criteri e modalità di predisposizione ed utilizzo della graduatoria***

I criteri che concorrono alla predisposizione della graduatoria sono demandati ai relativi bandi che verranno predisposti di volta in volta dall 'ufficio competente.

La graduatoria non attribuisce automaticamente un diritto, né l'immediata realizzazione all'attivazione della borsa lavoro. Il suo utilizzo avviene sulla base della possibilità di svolgimento dell'esperienza della borsa formazione lavoro presso strutture operative proprie dell'ente.

Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.

### ***Art. 9 - Modalità di svolgimento delle borse di formazione lavoro***

1. In base alla disponibilità finanziaria verrà dato corso agli interventi effettuabili e l'ufficio di piano provvederà a comunicare agli/alle interessati/e utilmente collocati in graduatoria, l'avvenuta ammissione alle borse lavoro.
2. Ai fini dell'avvio dell'intervento il referente del Comune di San Salvo, provvede a convocare i/le beneficiari/e, per i colloqui di inserimento.
3. Saranno considerati rinunciatori alla borsa di formazione lavoro coloro i/le quali non dovessero presentarsi alla convocazione senza dare opportuno avviso all' Ufficio di Piano o al Comune.
4. L'attività della borsa formazione lavoro si sviluppa su una base di 15 ore settimanali e l'orario concordato terrà conto delle esigenze sia dell 'impresa ospitante che del/della beneficiario/a della borsa.

### ***Art. 10- Altre attività degli Uffici competenti***

1. Al fine di valutare la possibilità di inserimento, a seguito dei colloqui individuali, il Comune di San Salvo e i servizi interessati provvedono, in accordo con l'interessato/a, alla predisposizione del progetto individuale che viene condiviso e sottoscritto dall' Amministrazione comunale e dal/dalla beneficiario/a. Nel progetto individuale vengono indicate: la data di inizio e termine dell'esperienza, la durata della borsa, il luogo di assegnazione, le mansioni da svolgere, gli obiettivi da raggiungere, l'eventuale formazione specifica da intraprendere.
2. Il colloquio e l'inserimento prevedono inoltre:
  - valutazione delle offerte disponibili ed individuazione del luogo adatto all' inserimento; valutazione della compatibilità tra le possibili mansioni cui riferirsi, il tipo di contesto lavorativo ed organizzativo offerto e le caratteristiche soggettive ed oggettive del richiedente borsista;
  - individuazione del tutor di riferimento;
  - individuazione del referente dell 'Ente;
  - coordinamento dei tutor sullo sviluppo dei progetti individuali, sulle verifiche periodiche e sulle osservazioni delle criticità e l'introduzione di elementi di miglioramento.

### ***Art. 11 - Obblighi e limiti del/della borsista***

1. Il/La beneficiario/a della borsa di lavoro ha l'obbligo di osservare un comportamento corretto e di rispettare le disposizioni organizzative ed operative concordate con la struttura accogliente; per ogni propria necessità farà riferimento al tutor assegnato.
2. E' esclusa la possibilità di accesso nel medesimo periodo a più di una borsa di formazione lavoro al/alla medesimo/a beneficiario/a.

### ***Art. 12 - Compiti del tutor***

1. Il tutor, è il referente per la realizzazione dell'intervento e del suo regolare svolgimento, e segue lo sviluppo del progetto individuale.
2. Il progetto individuale, predisposto dalle figure di riferimento, viene condiviso e sottoscritto dall'interessato/a, dal tutor referente e dal rappresentante dell'Amministrazione comunale ed è depositato presso gli Uffici competenti, Ente e Ambito Sociale e copia viene rilasciata agli interessati.
3. Per la valutazione delle scelte da effettuare il tutor si rapporta con il referente dell' ufficio di

4. piano, con la persona beneficiaria della borsa e con i referenti della struttura ospitante.
5. Il tutor svolge il necessario monitoraggio dell'intervento che è caratterizzato da almeno tre momenti fondamentali di verifica: all'inizio dell'intervento, nel corso dello svolgimento ed al termine dell'intervento stesso. Ad ogni verifica effettuata, invia relazione scritta all'ufficio di piano.
6. Nel caso di inserimento di disabili, il tutor presta particolare attenzione alla valutazione delle condizioni logistiche anche in base a quanto disposto dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ***Art. 13 - Cause di interruzione e revoca delle borse di formazione lavoro***

1. La borsa di formazione lavoro può essere interrotta prima della scadenza del termine su richiesta del/della beneficiario/a o per sopravvenute incompatibilità gravi ed accertate nell'ambito del contesto organizzativo presso il quale la persona è stata assegnata.
2. L'interruzione anticipata e la revoca devono essere comunicate con nota scritta a firma dell'Amministrazione comunale, del tutor e del/della beneficiario/a.

#### ***Art. 14 - Controlli***

1. Gli Uffici competenti del Comune di San Salvo si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche tramite terzi, in qualsiasi fase dell' intervento.

#### ***Art. 15 - Trattamento dei dati sensibili***

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, il/la richiedente la borsa di formazione lavoro provvede ad autorizzare l'EAS a comunicare agli operatori coinvolti nell' erogazione delle borse lavoro, i dati personali indicati dagli/dalle interessati/e.
2. I dati verranno altresì trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e amministrative degli Enti coinvolti nell'erogazione delle borse lavoro.
3. L'interessato/a che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

#### ***Art. 16 - Norme transitorie e finali***

Gli interventi verranno avviati in base alla disponibilità dei fondi stanziati a bilancio e riguardanti le borse lavoro.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Ente.